



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Paola Pala
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

Circolare n. 31 del 13/07/2020

- 1) Le news di luglio;
- 2) Applicabilità del *Sisma* ed *Eco Bonus* anche agli immobili merce;
- 3) Operativo l'utilizzo del *Tax Credit* Vacanze previsto dal Decreto Rilancio;
- 4) Cedolare negozi anche per le annualità successive al 2019;
- 5) Le comunicazioni dei Redditi 2019 alle casse professionali.

1. Le news di luglio

Start Up e PMI innovative: guida sintetica ai pareri e alle circolari pubblicati dal Mise

Il Ministero dello sviluppo economico ha ordinato le circolari, i pareri e i vari atti di indirizzo giuridico prodotti in tema di *start up* e PMI innovative a seconda del tema trattato, suddividendo le seguenti categorie:

- iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese;
- requisiti per ottenere lo status speciale;
- brevetti e privativa industriale;
- ricerca e sviluppo;
- modalità di costituzione;
- start up a vocazione sociale;
- bilancio e certificazione.

La Guida sintetica è disponibile al *link*:

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pareri_e_circolari_start_up_e_PMI_FINAL_2020.pdf.

Contraddittorio: dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente prima di emettere accertamenti

Dal 1° luglio 2020 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. L’articolo 5-ter, D.lgs. 218/1997 prevede, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l’obbligo di notificare al contribuente un invito per l’avvio del procedimento di accertamento: l’invito, ancorché obbligatorio, mantiene le ordinarie finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell’accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra tributari. La collocazione dell’obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l’adesione rafforza l’intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa.

Operative le nuove limitazioni all’utilizzo del contante

Dal 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) la soglia per i trasferimenti di denaro contante scende da 3.000 a 2.000 euro (più precisamente, da 2.999 a 1.999); dal prossimo 1° gennaio 2022, invece, il limite si collocherà definitivamente a 1.000 euro (più precisamente, 999).

Dal 1° luglio 2020 rimodulati i *benefit* per i nuovi contratti che assegnano auto in uso promiscuo ai dipendenti

Come precedentemente anticipato nella Circolare di Studio del 16/01/2020 si ricorda che con l’articolo 1, comma 632, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Legislatore ha introdotto nuove regole per il calcolo della tassazione dell’autovettura utilizzata dal dipendente sia per esigenze aziendali che personali, differenziando la determinazione del *benefit* in funzione delle diverse emissioni di CO2 da parte del veicolo.

In particolare, la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2020, prevede che l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), dovrà modificarsi secondo le percentuali seguenti:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

2. Applicabilità del *Sisma ed Eco Bonus* anche agli immobili merce

Con la **risoluzione n. 34 dello scorso 25 giugno** l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che a usufruire dei *bonus* potranno essere sia gli immobili strumentali all'impresa, come già accadeva in passato, sia gli immobili merce (tipicamente destinati dall'impresa alla vendita).

In passato, l'Amministrazione si era espressa con due circolari:

- con la circolare n. 36/E del 2007 l'Agenzia delimitava la fruizione della detrazione ai soli lavori effettuati sui fabbricati strumentali;
- con la risoluzione n. 303/E del 2008 escludeva invece dall'agevolazione le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia per i lavori effettuati su immobili merce.

Alla base del proprio cambio di orientamento la stessa Agenzia cita diversi arresti giurisprudenziali e in particolare evidenzia la posizione della Cassazione secondo la quale:

- le norme di riferimento non pongono alcuna limitazione di tipo oggettivo o soggettivo alla detrazione fiscale per i lavori di miglioramento energetico;
- la distinzione tra immobili strumentali, merce e patrimonio ha solo valenza contabile e fiscale.

Alla luce di quanto detto, si può concludere, quindi, che i titolari di reddito d'impresa potranno usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili, a prescindere dalla loro destinazione.

3. Operativo l'utilizzo del *Tax Credit Vacanze* previsto dal Decreto Rilancio

Dal 1° luglio 2020 è possibile richiedere e utilizzare il *Tax Credit Vacanze* introdotto dall'articolo 176 del D.L. 34/2020: trattasi di un credito da utilizzare dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e *bed and breakfast*, da parte dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro. Con il recente **provvedimento n. 237174 del 17 giugno 2020** l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità per richiedere e utilizzare l'agevolazione.

Requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione

Requisito obbligatorio per potere beneficiare del *Tax Credit Vacanze* è avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e avere un reddito ISEE del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 9, D.P.C.M. 159/2013 non superiore a 40.000 euro.

Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotta a 300 euro per i nuclei familiari di 2 persone e a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona. Il credito è fruibile in due forme distinte:

- nella misura dell'80% quale sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva;

- nella misura del 20% quale detrazione IRPEF.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto fruibile è pari all'80% del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80% del corrispettivo dovuto, se inferiore all'importo massimo dell'agevolazione. Il restante 20% che va pagato alla struttura può essere detratto dall'IRPEF dovuta per il 2020, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma qualora non fruita nel 2020 non può essere riportata in avanti.

Richiesta di accesso all'agevolazione

È possibile accedere all'applicazione "IO" resa disponibile da PagoPA S.p.a. (scaricabile sul proprio dispositivo elettronico) e mediante l'identità SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) richiedere l'importo dell'agevolazione spettante al proprio nucleo familiare.

L'applicazione genererà un codice univoco e un *QR-code* che potranno essere utilizzati alternativamente per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. Al momento del pagamento, il fornitore acquisirà il codice univoco o il *QR-code* e lo inserirà, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in una apposita procedura *web* nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore recupererà lo sconto mediante un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto. In alternativa all'utilizzo diretto del credito di imposta in compensazione nel modello F24 da parte del fornitore, il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

Con la **risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020** l'Agenzia ha istituito il codice tributo 6915 denominato "*BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – art.176 del D.L. n.34/2020*".

Siccome non vi è certezza nella immediata operatività della cessione del credito di imposta a istituti di credito, qualora non vi sia capienza integrale nei modelli F24 delle strutture ricettive per recuperare integralmente il credito di imposta, è consigliabile:

- conteggiare il credito di imposta fruibile per la scadenza del 16 luglio 2020 (pagamento IRPEF e contributi previdenziali dipendenti) e compensarlo orizzontalmente nel modello F24
- attendere il mese di agosto nel quale ci si auspica gli istituti di credito avranno adeguato le proprie procedure interne, per formalizzare la cessione del credito di quanto maturato dal 16 luglio 2020 in poi non immediatamente utilizzabile nel modello F24 per incapienza di somme a debito.

Per maggiori informazioni si rimanda alla guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente *link*:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205.

4. Cedolare negozi anche per le annualità successive al 2019

Per i soli contratti sottoscritti nel 2019, era prevista la possibilità di operare per la tassazione cedolare con aliquota al 21% per le locazioni di tipo commerciale.

Con la recente risposta a interpello n. 190 del 22 giugno 2020, **l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che non ha esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca nel corso del 2019, potrà manifestare l’opzione per tale regime con riferimento alle annualità successive** a quella di stipula del contratto di locazione, presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Tale opzione potrà essere esercitata a patto che il contratto risulti sottoscritto o rinnovato nel 2019. Non risulterà possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti stipulati precedentemente ed in corso nel 2019.

La tassazione cedolare per i negozi è consentita al verificarsi di determinati requisiti:

- i locatori devono essere persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d’impresa;
- è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 200 metri quadrati, il canone complessivo per entrambi gli immobili potrà essere assoggettato a cedolare).

In definitiva, si può concludere che il contratto che poteva beneficiare della cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l’opzione, potendo tale opzione essere esercitata per le annualità successive.

5. Le comunicazioni dei Redditi 2019 alle casse professionali

Come ogni anno, la chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2019.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti.

È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari enti privati di previdenza, al fine di poter raccogliere eventuali ulteriori indicazioni e aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento saldo 2019
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/20 entro il 31 luglio 2020 in via telematica	1° acconto, 1° rata entro il 5 aprile 2020, seconda rata entro il 5 maggio 2020 2° acconto, 1° rata entro il 5 agosto 2020, 2° rata entro il 5 settembre 2020 e Saldo, 1° rata entro il 15 novembre 2020, 2° rata entro il 15 dicembre 2020
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 novembre 2020 in via telematica	30 ottobre 2020 oppure rateizzazione fino a 3 anni
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2020 entro il 31 dicembre 2020 in via telematica (differimento del termine ordinario del 30 settembre 2020 avvenuto con Delibera CDA del 2 aprile 2020)	1° rata entro il 31 luglio 2020 e 2° rata entro il 31 dicembre 2020
Biologi	www.enpab.it	Modello 01/2020 entro il 30 settembre 2020	1° rata entro il 15 ottobre 2020 e 2° rata entro il 30 dicembre 2020

Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 20/red entro il 16 settembre 2020 da inviare telematicamente	16 settembre 2020 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/20 entro il 15 novembre 2020 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15 dicembre 2020 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Ex modello A/20 entro il 31 luglio 2020 in via telematica	Acconto entro il 16 settembre 2020 e saldo entro il 16 dicembre 2020
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2019
Geometri	www.cassageometri.it	A partire dal 2020 la comunicazione annuale dei redditi e il versamento della contribuzione torneranno ad essere gestiti direttamente dalla Cassa, senza più avvalersi del modello Redditi dell'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2020	3 rate bimestrali, con scadenza il 27 aprile, il 27 giugno ed il 27 agosto
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 30 settembre 2020 in via telematica	31 ottobre 2020 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2020 entro il 10/09/2020 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2020

Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2020 entro il 31 ottobre 2020 in via telematica	31 dicembre 2020 oppure in 3 rate a marzo, luglio e novembre 2021
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D per la quota B entro il 31 luglio 2020 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo quota B: 31 ottobre 2020 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03/2020 entro il 30/09/2020 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2019 e il 15 aprile 2020 e saldo entro il 30 settembre 2020
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 1° ottobre 2020 in via telematica	Acconto entro il 2 marzo 2020 e saldo entro il 1° ottobre 2020
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1 entro il 30 novembre 2020 in via telematica	28 febbraio 2021

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati